



## notizie in sintesi

### GRUPPI IVA

#### **Analisi dei requisiti soggettivi, degli effetti e delle vicende modificative ed estintive del Gruppo Iva**

L'Agenzia delle entrate ha fatto il punto sul nuovo regime del Gruppo Iva che, in un'ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre 2018. Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo. Il Gruppo Iva si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d'imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo e identificato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita Iva ed una propria autonoma iscrizione al Vies.

**(Agenzia delle entrate, circolare n. 19, 31/10/2018)**

### CESSIONI INTRACOMUNITARIE

#### **Cessione di beni lavorati da terzi effettuata nei confronti nel paese di destinazione del bene**

La cessione intracomunitaria di beni, che prima di essere trasferiti al committente subiscono lavorazioni da parte di un terzo soggetto di altro paese comunitario, si intende effettuata nei confronti della partita Iva rilasciata dal paese di destinazione del bene e non di quella rilasciata dal paese della lavorazione, pure quando il committente si sia identificato anche in quest'ultimo. L'Agenzia delle entrate ha così esteso a questa nuova fattispecie i chiarimenti forniti nella circolare n. 13/1994 con cui – affrontando il caso di un operatore nazionale che cede materie prime a un soggetto greco, con consegna per conto di quest'ultimo, per la successiva lavorazione, a un soggetto portoghese, il quale a fine lavorazione invia i beni al committente – aveva qualificato l'operazione come cessione intracomunitaria da operatore italiano a operatore greco. L'impostazione, conclude il documento, è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall'altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

**(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 10, 02/11/2018)**

Aderente a:



### SANZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fino al 30.06.2019 la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione, dal soggetto obbligato ad emetterla oppure, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario. In un primo momento, con la Circolare n. 13/E/2018 venne previsto quanto segue "si ritiene che il file fattura, ... inviato con un minimo di ritardo, comunque non tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Successivamente il DL. 119/2018 all'art. 10, ha stabilito l'attenuazione per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, dei soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. Viene pertanto previsto che non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo. Le sanzioni sono invece contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

### AGGIORNAMENTO XBRL

L'aggiornamento della tassonomia, operato da Xbrl Italia, prevede modifiche alla nota integrativa con l'individuazione di alcune rilevanti informazioni. La suddetta tassonomia riguarda bilancio di esercizio e bilancio consolidato delle società che li redigono in base alle disposizioni del Codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili nazionali (la tassonomia è stata pubblicata sul sito dell'associazione Xbrl Italia).

Brescia, 15 novembre 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)